


I prodromi e i volti della *violenza di genere*: come riconoscerli, prevenirli, arginarli.

Normativa italiana, adeguamenti alla normativa sovranazionale, azioni positive e protocolli già in atto

Torino, 25 novembre 2016



[Interactive Map: Explore the gender labour gap around the world](#) GINEVRA (ILO News)

Introduzione alla relazione

Nell'ambito dell'Iniziativa del Centenario dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL/ILO) "Donne e Lavoro", un nuovo rapporto dell'ILO del 2016 evidenzia come, nonostante alcuni modesti miglioramenti in alcune regioni del mondo, milioni di donne stiano perdendo posizioni nella loro ricerca per l'uguaglianza nel mondo del lavoro.

"Il rapporto mostra le enormi difficoltà che le donne continuano ad affrontare nel trovare e mantenere un lavoro dignitoso" ha dichiarato il Direttore Generale dell'ILO Guy Ryder. La mappa interattiva sopra riportata, [reperibile in versione "attiva" sul sito dell'ILO](#), mostra, per ogni Paese, il tasso percentuale di differenza tra occupazione maschile e femminile.

In Italia a un tasso di occupazione maschile pari al 51,4% nel 2015, corrisponde un tasso di occupazione femminile del 34,2%.

Il dato assume una forte pregnanza semantica ai fini degli argomenti trattati in questo convegno, essendo evidente che le difficoltà incontrate dalle donne nell'accesso paritario al mercato del lavoro globale dipendono in larga parte dai trattamenti discriminatori cui continuano a essere sottoposte nelle comunità di riferimento: la rilevanza percentuale del divario occupazionale è infatti proporzionalmente indicativa del tasso di esclusione sociale delle donne, e il fattore *esclusione sociale* è intimamente connesso alla *violenza di genere*.

Che cos'è il genere

Le recenti e attese aperture dell'ambiente accademico nazionale alla prospettiva giuridica tracciata dai c.d. *Gender studies* di origine anglosassone, dovute anche – se non soprattutto – alla forza propulsiva del diritto *euro-unitario*, pienamente recettivo della definizione di *genere* e delle connesse linee programmatiche antidiscriminatorie [si vedano la *Convenzione di Istanbul* del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011, ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77, la *Convenzione di Lanzarote* del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2007, ratificata in Italia con Legge 172/2012 e la *Direttiva 2012/29/UE*, cui è stata data attuazione con il d.lgs. 15 dicembre 2015 n. 212 (statuto della vittima del reato)], consentono di ritenere ormai acquisite, se non altro per via interpretativa della normativa interna in guisa *convenzionalmente conforme* ai principi sovranazionali, le nozioni di *genere* e di *violenza di genere*, come definitivamente statuito dalla storica (per la *primauté*) sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 10959 del 29/01/2016 (c. d. sentenza *Fossati*).

La nozione di *genere* si compone di tre diversi concetti: l'*identità di genere*, il *ruolo di genere* e l'*orientamento sessuale*. L'*identità di genere* può essere definita come il senso basilare in forza del quale un individuo percepisce se stesso in quanto “maschio” o “femmina”. Il termine *ruolo di genere* è invece utilizzato per riferirsi ai comportamenti, alle attitudini e ai tratti della personalità che una società (in una determinata cultura e periodo storico) definisce “maschili” o “femminili”. Infine, l'*orientamento sessuale* è la risposta di una persona a uno stimolo sessuale.

La violenza di genere

La *violenza di genere* è quindi definibile come la violenza diretta contro una persona a causa del suo *genere*, considerato in uno o più degli aspetti che lo compongono (*l'identità di genere, il ruolo di genere e l'orientamento sessuale*) oppure come la violenza che colpisce statisticamente in modo sproporzionato le persone di un particolare *genere*.

La *violenza di genere* ha un'origine storica che affonda non già nell'area dell'illecito, bensì nell'area del lecito: essendo tradizionalmente accettato che ogni società definisca un *genere dominante* – e quindi un *ruolo di genere* e un *orientamento sessuale* prioritariamente connessi al sesso biologico

– e agisca pesanti mezzi di coazione psicologica e sociale sugli individui al fine di far sì che essi si conformino al *genere dominante*: è ciò che si definisce *coazione di genere*, e che costituisce la prima e più radicata forma di *violenza di genere*, non solo accettata socialmente ma proprio istituzionalizzata.

Nei confronti delle donne la *coazione di genere* assume storicamente livelli parossistici: in quanto al sesso biologico femminile viene usualmente ricollegato non solo un orientamento etero-sessuale predefinito, e quindi una relazione *imposta* con l'altro sesso, in quanto finalizzata alla procreazione, ma anche un *ruolo di genere* connotato da profondi elementi di subalternità sociale ed economica nei confronti dell'altro sesso.

Il diritto antidiscriminatorio nel settore economico

Attraverso il principio di *pari opportunità*, l'ordinamento, di concerto con la normativa sovranazionale, si prefigge invece di realizzare l'uguaglianza giuridica e sociale fra uomini e donne stabilendo un giusto rapporto fra i sessi. Lo scopo ultimo delle politiche e della normazione in materia di pari opportunità, in particolar modo nell'ambito lavorativo, è quello di dare vita a un insieme di iniziative volte al superamento di condizioni sfavorevoli alla realizzazione di un'effettiva parità uomo-donna.

La *parità di trattamento*, corollario del concetto sopra riportato, rappresenta il risultato dei progetti di pari opportunità e si concretizza nell'assenza di discriminazioni - dirette o indirette - fondate su uno o più dei c.d. fattori di rischio (in primis il *genere*, in ciascuno degli aspetti di cui si compone, ma anche l'origine etnica, l'adesione a una religione e le convinzioni politiche).

In tale contesto, la legislazione antidiscriminatoria rappresenta la modalità di attuazione del principio di "pari opportunità" e di "parità di trattamento" ed è identificabile in quel complesso di normazione speciale, tipica e tassativa, la quale sancisce il divieto di porre in essere atti idonei a diversificare in senso sfavorevole il trattamento di soggetti che versano in una situazione di particolare debolezza.

Nel nostro ordinamento, il divieto di discriminazione è stato oggetto di un'evoluzione protrattasi nel tempo che ha trovato una disciplina organica - per quanto concerne le *discriminazioni di genere* - nel c.d. *Codice delle pari opportunità fra uomo e donna* introdotto dal Decreto Legislativo n. 198 del 2006.

Il principio di non discriminazione trova inoltre base programmatica nella Convenzione OIL n. 111/1958 avente ad oggetto proprio la discriminazione in materia di impiego e nelle professioni. Qui viene specificato che il termine "discriminazione" comprende sia la distinzione o preferenza fondata sulla razza, sul colore, sulla religione, sull'opinione politica, la discendenza nazionale o l'origine sociale ("discriminazione diretta") sia ogni altra distinzione che abbia per effetto indiretto quello di negare o alterare l'uguaglianza di possibilità o di trattamento in materia d'impiego o di professione ("discriminazione indiretta").

Il *principio di non discriminazione* trova, ancora, esplicito riconoscimento normativo nelle fonti di diritto primario dell'Unione Europea: esso è riconosciuto dall'art. 19 del Trattato sul funzionamento dell'UE, il quale attribuisce al Consiglio il potere di adottare all'unanimità, secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento, i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni. Infine, la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, siglata a Nizza il 7 dicembre 2000 e oggi incorporata nel Trattato sul funzionamento dell'UE in forza dell'articolo 6, ribadisce il principio della parità sessuale in tutti i campi, compreso quello dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione. Dal 2000 ad oggi sono state approvate specifiche direttive con le quali è stato generalizzato il modello della parità uomo-donna.

Sul fronte interno già lo Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970) vietava tassativamente, agli articoli 21 e 23, ogni discriminazione nell'occupazione, nel lavoro e nella retribuzione.

Oggi il Codice delle Pari Opportunità raccoglie e riorganizza, all'interno del testo unico introdotto con il D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, tutti i provvedimenti esistenti nella legislazione italiana in materia di *parità e pari opportunità*.

Il diritto antidiscriminatorio nel settore civile: la parità dei coniugi, o meglio, di *partnership*

Il principio di parità dei *coniugi*, oggi esteso agli *uniti civilmente* e ai *conviventi* è il risultato di un percorso iniziato nel 1975 con la prima riforma del diritto di famiglia, e di cui è opportuno ripercorrere, per punti, le tappe essenziali.

La “prima” riforma del diritto di famiglia (L. n. 151/1975).

È la prima vera, per certi versi epocale, riforma del diritto di famiglia.

Questi i punti principali della legge:

- equiparazione dei coniugi nei diritti e nei doveri (art. 143 c.c.);
- abolizione della patria potestà, divenuta “potestà genitoriale” (oggi “responsabilità genitoriale”) e definita come “il complesso di diritti e doveri dei genitori nei confronti del figlio”.

La Legge per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza (L. n. 194/1978).

Tra i punti principali della legge:

- abrogazione degli articoli dal 545 al 555 del codice penale per i quali l'interruzione della gravidanza era considerata reato;
- facoltà per la donna di ricorrere alla interruzione volontaria della gravidanza nei primi 90 giorni di gestazione; tra il quarto e quinto mese possibilità di interrompere la gestazione solo per motivi di natura terapeutica.

Con la normativa viene espressamente riconosciuto il principio della *libertà di autodeterminazione della donna in relazione alla procreazione*.

Le nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio (L. n. 74/1987)

La novella ha inteso apportare i primi “aggiustamenti” alla legge sul divorzio (legge n. 898/1970):

- riduzione del tempo intercorrente tra separazione e divorzio (da cinque a tre anni) e facoltà del tribunale di pronunciare una sentenza parziale che dichiari lo scioglimento definitivo del vincolo ovvero la cessazione degli effetti civili, separatamente dalla discussione sulle ulteriori condizioni accessorie dello scioglimento;
- indicazione specifica dei presupposti per la concessione dell’assegno divorzile.

Le Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (L. n. 154/2001, poi modificata dalla legge n. 304/2003)

La normativa introduce specifiche misure cautelari sia di carattere civile (gli “ordini di protezione contro gli abusi familiari” di cui agli artt. 342 bis e segg. del codice civile) sia di carattere penale (le misure cautelari di cui agli artt. 282 bis e segg. del codice di procedura penale) che il Giudice può adottare quando la condotta del coniuge o di un altro soggetto sia causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale della vittima.

Il giudice, in particolare, può disporre:

- la cessazione della violenze e l’allontanamento del soggetto dalla casa familiare;
- il divieto di frequentazione di luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa e di comunicazione con al stessa persona offesa;
- l’obbligo di pagamento di un assegno periodico a favore delle persone conviventi che, per effetto dei suddetti provvedimenti, siano rimasti privi di mezzi adeguati;
- l’intervento dei servizi sociali del territorio e dei centri di mediazione familiare in presenza di situazioni di forte tensione.

Le disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli (L. n. 54/2006)

La legge ha modificato il precedente regime in materia di affidamento in base al quale i figli erano affidati o all’uno o all’altro dei genitori con la previsione prioritaria dell’affidamento condiviso a entrambi i genitori, così dando attuazione al principio di parità dei genitori nell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole, anche a seguito di scioglimento del nucleo familiare.

Le disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali (L. n. 219/2012 e D.Lgs. 54/2014).

La legge e il successivo decreto legislativo a essa collegato hanno stabilito:

- l’eliminazione degli *status* di figlio naturale, di figlio adottivo minorenni (per gli adottati maggiorenni la disciplina non è stata modificata), e di figlio legittimo, e creazione di un unico status di “figlio”;

- il riconoscimento del diritto del minore “che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, [...] di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”, con anticipazione da sedici a quattordici anni di alcune fattispecie codicistiche che fissano l'età in cui il figlio può compiere alcuni atti (per esempio l'impugnazione del riconoscimento ex art. 264 c.c.);
- l'attribuzione al tribunale ordinario (e non più al Tribunale per i minorenni) della competenza per le controversie relative all'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio (ma il rito è diverso rispetto a quello dei figli nati all'interno del matrimonio).

Le misure urgenti di de-giurisdizionalizzazione e gli altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile (D.L. 132/2014 convertito in legge con modifiche dalla L n. 162/2014)

Nell'ambito del riassetto del processo civile e per la riduzione dell'arretrato giudiziario, la coppia che consensualmente vuole separarsi o divorziare (ovvero modificare le condizioni della separazione o del divorzio) non dovrà necessariamente rivolgersi al giudice, ma avrà la possibilità di scegliere tra due nuove opzioni, che riducono notevolmente i tempi della procedura:

- la negoziazione assistita da avvocati, con trasmissione dell'accordo al procuratore della Repubblica perché abbia ad autorizzarlo (in presenza di figli minori) ovvero a rilasciare il nulla osta (in assenza di figli minori);
- ovvero la conclusione di un accordo avanti al Sindaco, purché l'accordo stesso non contenga patti produttivi di effetti traslativi di diritti reali. Con la circolare 1307 del 24 aprile 2015, il Ministero dell'Interno ha mutato il proprio precedente orientamento e ha stabilito che non rientra nel divieto della norma la previsione, nell'accordo concluso davanti all'ufficiale dello stato civile, di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c. d. assegno divorzile).

Le nuove disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi (L. n. 55/2015)

Viene introdotto il cosiddetto “divorzio breve”, le cui principali novità sono le seguenti:

- in luogo dei tre anni prima previsti, in caso di separazione giudiziale, basterà un anno per porre fine al matrimonio. Il termine decorre sempre dal giorno della comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. Rimane fermo, inoltre, il requisito della mancata interruzione: la separazione dovrà essersi “protratta ininterrottamente” e l'eventuale sospensione dovrà essere eccepita dalla parte convenuta;

- il termine di un anno si riduce ulteriormente a sei mesi, secondo il nuovo testo dell'art. 3 lett. b), n. 2 della l. n. 898/1970, nelle separazioni consensuali. Ciò indipendentemente dalla presenza o meno di figli e questo anche in caso di separazioni avviate in contenzioso.

La Legge 20 maggio 2016, n. 76 (*Cirinnà*) e l'introduzione della legge sulle unioni civili

La c.d. *legge Cirinnà* è il risultato di lunghe lotte da parte del movimento L.G.B.T.Q. che, di fronte a una società tradizionalmente poco sensibile e a un Legislatore che, negli anni, non si è dimostrato interessato a prendere una decisa posizione sul tema dei diritti civili come invece accadeva nelle altre democrazie europee, ha messo in atto diverse forme di mobilitazione sociale, dalle manifestazioni in piazza al contenzioso giudiziario, alle campagne di sensibilizzazione e alle iniziative di *advocacy*.

Il portato della *legge Cirinnà* viene correttamente definito come *epocale* al pari della riforma madre del diritto di famiglia risalente al 1975, con la quale ha in comune la drastica inversione di tendenza rispetto a tradizioni istituzionali e giuridiche di stampo conservatore ultra-stratificate e imperniate su un consenso sociale diffuso alla pratica della *coazione di genere*.

In base alla nuova normativa l'unione civile tra persone dello stesso è sostanzialmente equiparata al matrimonio quanto ai diritti e doveri dei coniugi e agli effetti per l'ordinamento giuridico.

La convivenza di fatto, tra persone dello stesso o di sesso diverso, invece, introduce effetti più limitati ma egualmente importanti: quali il diritto abitazione nella casa familiare in caso di morte del convivente, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale nello stesso caso e la possibilità di regolare i rapporti patrimoniali mediante la nuova figura del *contratto di convivenza*.

A che punto siamo: quale parità per le donne

Nonostante il percorso tracciato a partire dalla riforma del 1975 a oggi rifletta la progressiva acquisizione sociale del *principio di parità*, è noto che proprio le relazioni familiari, coniugali o affini (convivenze, frequentazioni) costituiscono le sedi elettive primarie per la manifestazione della *violenza di genere* contro le donne.

La drammatica cronaca *femminicidiaria* evidenzia infatti, a fronte dei positivi mutamenti della sensibilità sociale che si specchiano nella già illustrata evoluzione normativa, che ancora moltissimi uomini, di tutte le estrazioni sociali e culturali, restano affetti da una *patologia relazionale* profonda che impedisce loro di accettare come un possibile, anche se doloroso, evento della vita l'abbandono da parte della donna con cui hanno condiviso una relazione e un periodo importante della loro vita; poiché ancora profondamente radicati nell'idea di rappresentare il *genere dominante* e di poter agire coazione sul *genere subordinato*, gli uomini non riescono a percepire la donna come soggetto paritario e del tutto autonomo dalla loro potestà/protezione/area di consenso.

È, questo, un atteggiamento definibile come di una *patologia relazionale* anzi tutto avuto riguardo alle sue conseguenze, posto che proprio in ragione di tale *impossibilità di accettazione*

dell'abbandono molti uomini si spingono ad azioni estreme, come i *femminicidi* appunto, non di rado affiancati dal suicidio contestuale del *femminicida* o dalla sua spontanea costituzione avanti all'Autorità Giudiziaria: atti, questi due ultimi, che devono far riflettere proprio perché sono intrinsecamente rivelativi di una *liberazione* del soggetto agente dopo aver fatto ciò che *doveva essere fatto*, in quanto *gli era impossibile* evitare di farlo; e ciò perché non *poteva* permettere alla donna di rendersi autonoma, di riappropriarsi della *sua* vita, di ricostruirsi una vita *senza di lui*, anche a costo di spazzare via le vite di entrambi.

È chiaro che alla base di questa *patologia relazionale* non sta (almeno nella maggior parte dei casi, essendo impossibile e inopportuna ogni generalizzazione) una anomalia di carattere psicologico o psichiatrico, bensì una *modalità educativa* degli uomini – meglio: degli individui maschi – ancora imperniata sui concetti di *genere dominante* e *coazione di genere*, e molto diffusa e accettata a livello sociale, nonostante il mutamento della sensibilità normativa collettiva.

L'educazione maschile passa infatti, in famiglia e nelle istituzioni scolastiche, ancora attraverso l'educazione alla *virilità*: ciò che, in estrema sintesi, significa legare il processo di affermazione sociale del maschio non tanto e non solo alle sue specifiche capacità e qualità personali, alle sue occasioni e al suo impegno, ma anche – se non soprattutto – al suo sesso: al suo essere, prima di tutto, *un uomo*.

E questo suo *essere uomo* (genere dominante) implica necessariamente l'affermazione del dominio su una donna (genere subordinato), sì che quando questa affermazione viene meno è la stessa identità maschile, o meglio *virile*, a vacillare: e il soggetto giunge ad azioni estreme, probabilmente impensate per lui stesso sino a quel momento, proprio perché spinto da quello che egli avverte come un vero e proprio *istinto di sopravvivenza*: egli deve salvare la sua identità virile dalla disintegrazione, perché senza quella identità non sente di poter essere più niente.

Riuscire a intervenire in tempo all'interno di una dinamica di coppia, o familiare, per prevenire la degenerazione *femminicidaria* è molto difficile e richiede, prima di tutto, un'attivazione della vittima.

Una volta, però, che la vittima chiede aiuto, denuncia il responsabile oppure avanza la richiesta di un ordine di protezione, l'intervento deve essere immediato, preciso ed efficace.

Il diritto antidiscriminatorio nel settore penale

I *gender oriented crimes* (*gender based violence*)

Tralasciando in questa sede il tema specifico della *violenza di genere* nei conflitti armati, inquadrata all'interno delle specifiche fattispecie del crimine di guerra, del crimine contro l'umanità e del genocidio (e conseguentemente tra i crimini riconosciuti e perseguibili dalla comunità internazionale), che assume una rilevanza penale autonoma nella cornice del diritto internazionale, e tralasciando, altresì, le forme di violenza perpetrate in tempo di pace sulle donne all'interno dei singoli Paesi che integrano una delle tipologie di crimini contro l'umanità che possono sussistere anche in situazioni regolate dal diritto internazionale di pace (mutilazioni genitali, aborti selettivi,

controlli delle nascite, matrimoni combinati), ci si sofferma in questa sede sulle violenze contro le donne commesse dentro la cosiddetta "sfera privata", che possono essere psicologiche, fisiche o di entrambi i tipi.

A tale riguardo la definizione dei documenti internazionali richiamata all'inizio della relazione designa una tipologia di violenza (fisica, sessuale, psicologica, economica), rilevante nella sfera privata come nello spazio pubblico, e significativa soprattutto nelle fattispecie che colpiscono esclusivamente le donne e che si atteggiavano a fattispecie criminali eterogenee il cui denominatore comune è rappresentato dal contesto e dal soggetto passivo, la donna, cui sono diretti.

Le diverse tipologie di reato cui ci si riferisce in questo senso costituiscono, quindi, possibili e variabili manifestazioni della *gender based violence*.

La causa principale di questa tipologia criminale è radicata nella condizione specifica della donna, nel suo *ruolo di genere* e nelle relazioni gerarchiche che la circondano, che si traducono in discriminazioni sistemiche tra i generi determinate da fattori di ordine storico, sociale e culturale, e che si risolvono in ostacoli al riconoscimento dell'eguaglianza sostanziale tra i sessi e al pieno sviluppo della personalità e delle capacità umane delle donne.

I reati di genere nel nostro ordinamento

Il reato di maltrattamenti

Art. 572

Maltrattamenti contro familiari e conviventi. (1)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni [c.p. 29, 31, 32].

Se dal fatto deriva una lesione personale grave [c.p. 583], si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Il focus della definizione legislativa attiene alla natura di reato abituale (*proprio* o *improprio*) e alla perimetrazione dell'elemento soggettivo, consistente nella coscienza e nella volontà di sottoporre la persona di famiglia a un'abituale condizione di soggezione psicologica e di sofferenza.

Il reato di atti persecutori

Art. 612-bis.

Atti persecutori

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e **grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.***

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (3)

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. (4)

Il focus della definizione legislativa consiste negli eventi alternativi del delitto, posto che, secondo la giurisprudenza, ai fini della configurabilità del reato non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più di tali eventi alternativi (il grave stato di ansia o di paura, il fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o la coazione ad alterare le proprie abitudini di vita) potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell'agente.

La violenza sessuale

Art. 609-bis

Violenza sessuale

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;*
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.*

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Il focus della definizione legislativa consiste nel superamento della storica distinzione tra atti di libidine violenti e violenza carnale e nell'impennarsi della fattispecie sulla violazione della libertà di autodeterminazione sessuale della vittima che può essere attinta tanto – anche se in misura diversa – da atti di aggressione fisica quanto da atti di concupiscenza che la coinvolgano, suo malgrado, in un contesto attivo espressamente sessuale, essendo integrata la fattispecie pur in assenza di un contatto fisico diretto con la vittima, quando gli “atti sessuali” coinvolgano oggettivamente la corporeità sessuale della persona offesa e siano finalizzati e idonei a compromettere il bene primario della sua libertà individuale, nella prospettiva del reo di soddisfare o eccitare il proprio istinto sessuale (si pensi ai casi in cui il reo si limiti a un fugace contatto fisico con la persona offesa ovvero induca la vittima a compiere su se stessa atti sessuali di autoerotismo).

La tratta sessuale

Art. 600

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. (2)

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona

Art. 601

Tratta di persone.

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Lo sfruttamento della prostituzione

Legge 20 febbraio 1958, n. 75

Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.

Capo I

Chiusura delle case di prostituzione

Articolo 1

È vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all'amministrazione di autorità italiane.

Articolo 2

Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio a sensi dell'art. 190 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e delle successive modificazioni, dovranno essere chiusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 3

Le disposizioni contenute negli artt. 531 a 536 del codice penale sono sostituite dalle seguenti:

«È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 10.329, (1) salvo in ogni caso l'applicazione dell' art. 240 del codice penale:

- 1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;
- 2) chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;
- 3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;
- 4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;
- 5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;
- 6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;
- 7) chiunque espliciti un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;
- 8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.

In tutti i casi previsti nel n. 3) del presente articolo alle pene in essi comminate, sarà aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potrà anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.

I delitti previsti dai nn. 4) e 5), se commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano».

(*) Pena così aumentata dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 4

La pena è raddoppiata:

- 1) se il fatto è commesso con violenza minaccia, inganno;
- 2) se il fatto è commesso ai danni di persona in istato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata;
- 3) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;
- 4) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;
- 5) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;
- 6) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;
- 7) se il fatto è commesso ai danni di più persone;
- 7-bis) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente

Art. 600-bis.

Prostituzione minorile. (1)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Il femminicidio

Si discute, poi, se introdurre all'interno del nostro ordinamento, in aggiunta alla fattispecie "neutra" di omicidio, un reato *ad hoc*, il *femminicidio* o *femicidio*, definibile come omicidio di donne da parte di uomini "perché donne", dunque in un significato specifico che non include tutte le uccisioni di donne, per qualsiasi causa e in qualsiasi contesto. Alcuni autori sono contrari perché ciò varrebbe a introdurre un'ipotesi di reato in cui il movente diventa un elemento costitutivo del fatto tipico, mentre sarebbe più opportuno, si osserva, incidere in questo senso mediante la previsione di apposite aggravanti. In senso contrario, però, si osserva che la connotazione criminosa *di genere* non coinvolge in realtà solo un movente ma, come si è visto, una *patologia relazionale* profonda che attiene tanto all'autore quanto alla vittima del reato, e che è quindi ben suscettibile di incidere sulla stessa struttura del reato. Ed è anzi opportuno che sia così: perché a fronte della particolare struttura di un reato possono essere inserite previsioni specifiche sotto il profilo sanzionatorio ed esecutivo, in quanto la motivazione criminale *di genere* si presta a un proficuo lavoro di *rieducazione di genere* che dovrebbe trovare un terreno elettivo nella funzione rieducativa della pena costituzionalmente prevista, quale compendio dell'educazione scolastica primaria *di genere* che sarebbe opportuno introdurre sino dalla scuola primaria. Potrebbero ad esempio essere introdotti protocolli trattamentali specifici per i detenuti per reati di questo tipo, comprensivi di corsi di educazione di genere e di percorsi lavorativi *intra* o *extra* carcerari precipuamente connessi alla promozione e allo sviluppo delle pari opportunità, sempre sotto la vigilanza, come chiaro, della magistratura di sorveglianza. E l'introduzione di un reato *ad hoc* sarebbe funzionale proprio a consentire, in sede di cognizione, la ricostruzione delle premesse ontologico-criminali in presenza delle quali è opportuno attivare protocolli di questo tipo, che non

avrebbe senso, invece, pensare per reati che pure abbiano avuto vittime donne ma per ragioni non connesse al *genere*.

Il regime della querela nei delitti di cui agli artt. 612 bis (revocabile solo *processualmente* e salvo i casi di minacce gravi e reiterate) e 609 bis c.p. (irrevocabile con termine per la proposizione esteso a sei mesi).

Art. 609-septies

Querela di parte

I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

- 1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto; (1)*
- 2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; (2)*
- 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;*
- 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;*
- 5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma.*

Art. 612-bis. (1)

Atti persecutori.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. (2)

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (3)

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. (4)

Nella riflessione sull'ambito di operatività della querela all'interno del nostro sistema penale, si afferma comunemente che il ricorso alla procedibilità a querela dipende principalmente dalla necessità di condizionare la repressione penale di un fatto di reato, astrattamente offensivo di un bene meritevole di protezione, alla valutazione in concreto della sua gravità da parte della persona offesa. In questi casi, si dice, "la procedibilità a querela funziona come indicatore della concreta intollerabilità di singoli episodi conformi alla fattispecie incriminatrice".

In relazione ai reati sessuali, tuttavia, si riconosce pacificamente che diversa e del tutto peculiare è la ragione storica, fatta propria dal codice Zanardelli e nel codice Rocco, per la quale si è prevista una deroga alla procedibilità d'ufficio, lasciando alla vittima la decisione sul ricorso o meno alla giustizia penale. Nonostante l'oggettiva gravità di quei reati, la volontà privata viene fatta prevalere sull'interesse pubblico alla repressione del fatto nella consapevolezza del pregiudizio che dal

processo può derivare per il c.d. *strepitus fori*, ossia per i giudizi della piazza una volta che la vicenda sia diventata di pubblico dominio.

L'ambito di operatività attribuito alla querela in questo settore è andato tuttavia mutando nel corso del tempo: sono stati infatti sottratti alla procedibilità a querela tutti i casi di violenza sessuale realizzati nei confronti di un minore di 14 anni (previsione poi estesa ai minori di anni 18 dalla legge 38/2006), indipendentemente da chi ne sia l'autore, ovvero nei confronti di un minore tra i 14 e i 18 anni se commessi, oltrech  dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente e dal tutore, anche da una persona legata al minore da un rapporto di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia (previsione poi estesa nel 2006 a qualunque persona che abbia con il minore una relazione di convivenza). Perseguibile d'ufficio   pure l'ipotesi c.d. di violenza sessuale presunta, nella quale vengono compiuti atti sessuali con una persona consenziente ma minore di 10 anni, nonch  il reato di corruzione di minorenni (art. 609-quinquies c.p.), originariamente procedibile a querela, e il nuovo reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.).

  quindi evidente che agli occhi del Legislatore della riforma la libert  sessuale del minore   maggiormente garantita dalla procedibilit  d'ufficio dei reati di cui   vittima, essendosi ritenuto verosimilmente controproducente subordinare le esigenze di accertamento del reato e di punizione del colpevole al timore di un pregiudizio per il proprio onore avvertito dal minore stesso o da chi   autorizzato in sua vece a esercitare il diritto di querela. Una scelta, d'altra parte, perfettamente in linea con quanto qualche anno pi  tardi sar  richiesto dalla *Decisione quadro relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile*, che all'art. 9 impegna gli Stati ad assicurare "che le indagini o l'azione penale relative ai reati contemplati dalla presente decisione quadro non dipendano da una denuncia o accusa formulata da una persona oggetto del reato in questione".

Nei confronti delle vittime maggiorenni   invece mutato soltanto il termine per la proposizione della querela, essendo stata abbandonata l'ipotesi di introdurre la procedibilit  d'ufficio.

In questo mutato contesto, l'irrevocabilit  della querela nei delitti di violenza sessuale deve essere considerata funzionale alla tutela della vittima da indebite pressioni, anzich  alla prevenzione di comportamenti opportunistici della vittima stessa come avveniva in passato, anche se   innegabile che a quelle stesse indebite pressioni si consente un ampio margine, nel lungo tempo a disposizione per esercitare il diritto di querela e, a maggior ragione, nei casi, come il delitto di atti persecutori, in cui la revoca della querela   comunque consentita.

La prevenzione di genere

Il cuore della tutela dalla violenza di genere è rappresentato dalle misure cautelari di cui agli artt. 282 *bis* e *ter* del codice di procedura penale e dai connessi obblighi di comunicazione previsti dall'art. 282 *quater*.

Art. 282-bis

Allontanamento dalla casa familiare.

1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.
5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies e 612, secondo comma del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis. (2)

Art. 282-ter

Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Art. 282-quater

Obblighi di comunicazione

1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio. Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2. (1)

1-bis. Con la comunicazione prevista dal comma 1, la persona offesa è informata della facoltà di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo. (3)

ESEMPIO DI MODULAZIONE DELLE PRESCRIZIONI

Ordina all'indagato:

di NON avvicinarsi alle attuali abitazioni della persona offesa e dei suoi prossimi congiunti – e alle future, in caso di variazione - e, in genere, ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa persona offesa e dai suoi congiunti, a titolo esemplificativo e non esaustivo: luoghi di lavoro, scuola frequentata dai figli, abitazioni di congiunti e amici; e di tenere, anche in caso di incontro casuale con le predette persone, al di fuori dei luoghi predetti, una distanza mai inferiore ai 100 metri.

di NON comunicare con alcun mezzo [neppure telefonicamente o via mail/ social network (Facebook, Twitter, Instagram e simili)/piattaforme chat (“Whatsapp” e simili)] con le suddette persone;

Avvisa l'indagato che, in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte e ricorrendo gli altri presupposti previsti dall'art. 276 c.p.p., la misura potrà essere sostituita con altra maggiormente afflittiva, ivi compresa la custodia in carcere

Delega alla Polizia Giudiziaria i necessari controlli, anche mediante costanti contatti con la persona offesa, onde acquisire da lei un elenco quanto più possibile dettagliato dei luoghi abitualmente frequentati da lei e dai suoi congiunti e verificare che l'indagato non si avvicini ad alcuno di tali luoghi e non tenti di contattarli neppure telefonicamente o via mail/ social network (Facebook, Twitter, Instagram e simili)/piattaforme chat (“Whatsapp” e simili).

Dispone la trasmissione degli atti al P.M. per l'esecuzione e per le comunicazioni di competenza, fra cui in particolare, ai sensi dell'art. 282 quater c.p.p.:

- *comunicazione alla parte offesa, con avviso della facoltà di chiedere un ordine di protezione europeo ai sensi dell'art. 4. D.lgs. 9/2015*
- *comunicazione al servizio socio assistenziale competente per territorio*
- *comunicazione al presidio di P.G. delegato per i controlli*

nonché

- *comunicazione al Prefetto e alla Polizia Giudiziaria competente perché valutino l'opportunità di procedere, anche in via d'urgenza, in relazione al rischio di condotte violente evidenziato con la presente ordinanza, al ritiro cautelare di eventuali armi, munizioni e materie esplodenti di ogni tipo che venissero rinvenute nella disponibilità dell'indagato, ai sensi dell'art. 39 RD 773/1931 (T.U.L.P.S.)*

La c.d. legge sul femminicidio (d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con mod., dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119)

Nel periodo recente il Legislatore, entrando in un'ottica emergenziale del fenomeno della violenza di genere – e così dimostrando, come giustamente rilevato da diverse organizzazioni femministe e dalla dottrina più attenta, di non cogliere la dimensione culturale e strutturale del fenomeno – ha varato, a stretto giro, modifiche selettive nel settore del diritto penale sostanziale e in quello processuale, sostanzialmente ispirate a una *ratio* di incremento repressivo dei reati *di genere* e di implementazione degli strumenti di tutela processuale della vittima.

In particolare, con la c.d. “Legge sul femminicidio”, si è stabilito che nei delitti commessi *con violenza alla persona* si debba obbligatoriamente procedere alla:

- Notifica della richiesta di archiviazione del P.M. con elevazione del termine per l'opposizione a 20 gironi (408/3 bis c.p.p.);
- Notifica delle richieste di revoca o sostituzione della misura cautelare e dei conseguenti provvedimenti di revoca o modifica (ex 299/2 bis/3 c.p.p.)

Ed è proprio partendo dall'esigenza di chiarire l'ambito applicativo di questi nuovi obblighi, il che passava necessariamente attraverso l'esatta definizione del concetto di delitto commesso *con violenza alla persona*, che si è giunti alla storica sentenza *Fossati* (Sez. U, Sentenza n. 10959 del 29/01/2016), citata in *incipit*, che ha espressamente riconosciuto la validità del concetto di *violenza di genere* anche nel diritto interno.

Il c.d. Statuto della vittima del reato (D.Lgs. 15 dicembre 2015 n. 212)

Con il decreto legislativo in esame si é, invece, data attuazione alla direttiva 2012/29/UE in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. La fonte europea stabilisce *norme minime* che assicurino alle vittime di reato adeguati livelli di tutela e assistenza, sia nelle fasi di accesso e partecipazione al procedimento penale, sia al di fuori e indipendentemente da esso.

In tema di informazione e partecipazione della vittima al processo, il decreto attuativo interviene su istituti già esistenti, integrandone la disciplina al fine di ampliarne l'operatività, fino ad oggi per lo più rivolta a certe categorie di soggetti e a certi titoli di reato. In questo modo, prerogative processuali tradizionalmente riservate ai portatori di handicap o ai sordomuti vengono estese alla vittima di reato che non conosca la lingua italiana, alla quale sono riconosciuti i diritti a comprendere gli atti necessari ad una sua consapevole partecipazione al processo e ad essere compresa, fin dai primi contatti con l'autorità competente.

Ancora, il decreto aggiunge al codice di rito disposizioni relative all'assistenza linguistica, in forza delle quali anche alla vittima – e non più al solo imputato, sulla base della previgente disciplina – devono essere garantiti servizi gratuiti di interpretariato, nel corso dell'intero processo penale, e di traduzione degli atti essenziali all'esercizio dei propri diritti. Le nuove disposizioni integrano la disciplina già modificata, recentemente, in occasione del recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Sul punto – si noti – si dispone, in vista di un contenimento dei costi, che l'assistenza dell'interprete possa avvenire “a distanza” attraverso strumenti tecnologici di comunicazione, sempreché la presenza fisica dell'interprete non sia resa necessaria, secondo un “prudente” apprezzamento del giudice, dalle esigenze del caso specifico.

Risulta poi ampliato il catalogo delle informazioni che la persona offesa ha diritto di ricevere dall'autorità procedente, in una lingua a lei comprensibile.

MODULO DEGLI AVVISI ALLA PERSONA OFFESA
alla luce delle modifiche normative portata dal D.Lgs. 15 dicembre 2015 n. 212

TRIBUNALE DI VERCELLI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Avvisi alla persona offesa ai sensi degli articoli 90 *bis* e 90 *ter* del codice di procedura penale nelle fasi delle indagini preliminari (in caso di: incidente probatorio; opposizione alla richiesta di archiviazione; fissazione dell'udienza camerale ai sensi dell'art. 409 del codice di procedura penale; fissazione dell'udienza camerale per la definizione del procedimento con la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato; fissazione dell'udienza camerale per la definizione del procedimento con il giudizio abbreviato; emissione del decreto di giudizio immediato) e dell'udienza preliminare.

Si avvisa la persona offesa dei seguenti diritti e delle seguenti facoltà da Lei esercitabili nel procedimento:

- a) il diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, il diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;
- b) la facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1 e 2, del codice di procedura penale;
- c) la facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione ove ne faccia richiesta, salvi i casi di avviso obbligatorio (delitti commessi con violenza alla persona);
- d) la facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato ove ricorrano i presupposti disciplinati dal d.lgs. n. 115 del 2002: informazioni al riguardo possono essere richieste presso la sede del locale Ordine degli Avvocati;
- e) il diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento, e a essere assistita da un interprete durante il processo, facendone richiesta ai sensi dell'art.143 *bis* del codice di procedura penale;
- f) la facoltà di richiedere misure di protezione in suo favore, in particolare quelle di cui agli articoli 282 *bis* (allontanamento dell'indagato dalla casa familiare) e 282 *ter* (divieto di avvicinamento alla persona offesa) del codice di procedura penale;
- g) il diritto, nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato, di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo ai sensi del d.lgs. n. 9 del 2015;
- h) il diritto di ottenere informazioni sul procedimento rivolgendosi alla segreteria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli e/o alla cancelleria dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vercelli: situate nei rispettivi Palazzi (Procura della Repubblica e Palazzo di Giustizia) entrambi in Vercelli Piazza Amedeo IX;
- i) il diritto, in caso di condanna dell'imputato, a ottenere il rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale, anche nel caso di definizione del procedimento con l'applicazione della pena su richiesta dell'imputato, salva la facoltà del Giudice di disporre la compensazione, ove prevista dalla legge;
- l) la possibilità di chiedere, costituendosi parte civile, il risarcimento dei danni derivanti da reato (salvo il caso di definizione del procedimento con l'applicazione della pena su richiesta dell'imputato);
- m) la possibilità che il procedimento sia definito con la remissione della querela nei modi di cui all'articolo 152 del codice penale, ove non si tratti di reato perseguibile d'ufficio e salvi i casi in cui la querela non è rimettibile;
- n) il diritto a essere informata e ascoltata nel caso in cui l'imputato formuli richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova e nel caso in cui sia applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
- o) la possibilità di ottenere, rivolgendosi presso i Servizi Sociali del Territorio (Comune di Vercelli, settore politiche sociali, in Vercelli, Piazza Municipio 5) un elenco delle strutture sanitarie presenti sul territorio, delle case famiglia, dei centri antiviolenza e delle case rifugio;
- p) il diritto, fermo quanto già previsto dall'articolo 299 del codice di procedura penale, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, di richiedere che le siano immediatamente comunicati, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva disposta a carico dell'imputato e che le sia data, altresì, tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.

Accanto agli strumenti di informazione sulla (e di partecipazione alla) dinamica processuale, il decreto interviene poi ad assicurare più ampie forme di tutela, nel corso del processo, alla vittima cui è riconosciuto un particolare *stato di vulnerabilità*, al fine di evitare i fenomeni di vittimizzazione secondaria. Viene così data attuazione al duplice scopo perseguito dalla direttiva 2012/29/UE sul punto: di individuare sia modalità di protezione della vittima da interferenze esterne e contatti con l'autore del reato, sia modalità di tutela che consentano alla persona offesa vulnerabile di prendere parte al processo senza dover scontare le conseguenze negative derivabili da una sua testimonianza. Il decreto modifica dunque la disciplina dell'incidente probatorio e della prova testimoniale attraverso modalità protette, disponendo l'applicazione delle specifiche tutele ivi previste in tutti casi in cui si proceda all'esame di una vittima vulnerabile, indipendentemente dal catalogo dei reati presupposti che fino ad oggi ne legittimava l'adozione. Ai sensi dell'art. 90-*quater* cod. proc. pen., introdotto dal decreto, la condizione di "particolare vulnerabilità" è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede, e si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato. Anche da questa prospettiva la direttiva ha teso dunque ad attribuire una dignità autonoma alla figura della vittima di reato meritevole di tutela in quanto tale, e di una tutela individualizzata, ove possibile, nel rispetto delle esigenze e caratteristiche proprie della singola persona.

Buone e prassi e protocolli

La concreta gestione della casistica giudiziaria dei reati *di genere* ha peraltro messo in evidenza la tendenziale insufficienza dell'apparato normativo sostanziale e processuale, e ha conseguentemente dato l'abbrivio a un nuovo *trend* emergente: quello dei *protocolli* seguiti dagli Uffici Giudiziari penali (Procure e Sezioni GIP/GUP e Dibattimento presso i Tribunali Ordinari e i Tribunali per i Minorenni) nel settore delle "fasce deboli". I protocolli possono comprendere accordi tra le autorità Giudiziarie e le Autorità amministrative coinvolte nella gestione del caso, in particolare le ASL e i Servizi Sociali del territorio, e contenere indicazioni operative precipuamente relative alle fasi procedurali che esulano dall'intervento penale in senso stretto ma che sono egualmente decisive per assicurare un'effettiva tutela alle vittime: a cominciare dalla raccolta e trasmissione della notizia di reato (specialmente quando ciò avviene al Pronto Soccorso) e, a seguire, alla fase intermedia tra la presentazione delle denuncia/querela e l'effettivo innesco di meccanismi di protezione penale: fase, questa, davvero delicatissima per le vittime. Infatti l'esame della statistica giudiziaria presso i vari Uffici porta a ritenere che proprio la colmatatura di vuoti "di prassi", soprattutto nel coordinamento tra Autorità Giudiziaria e Servizi Sociali del territorio,

potrebbe comportare un significativo salto in avanti nella tutela delle donne e dei minori vittime di violenza; in quanto, al di là delle singole fattispecie procedibili d'ufficio o a querela di parte e dei casi irrevocabilità della querela ove prevista, gli esiti del processo sembrano in ogni caso dipendere fortemente dal comportamento della vittima, essendo difficile che l'impianto probatorio 'tenga' se non vi è una parte offesa motivata e in grado di sostenere nel seguito processuale quanto dichiarato in sede di denuncia: sì che è proprio nella fase immediatamente successiva alla denuncia che si rivela indispensabile un veloce ed efficace coordinamento degli enti preposti alla tutela delle vittime al fine di sostenerle, anche dal punto di vista materiale ed economico, per sottrarle a pressioni per il ritiro della querela o, comunque, per la cessazione della collaborazione con l'Autorità Giudiziaria (ad esempio "ritrattando" le dichiarazioni precedentemente rese: condotta che viene usualmente valorizzata, come deponente per un esito assolutorio, anche in relazione ai reati, come quello di maltrattamenti, procedibili d'ufficio). È quindi opportuna la diffusione di protocolli che contemplino un maggiore coinvolgimento dei Servizi Sociali del territorio al fine di assicurare, sino dalla denuncia, un'effettiva presa in carico della vittima e dei suoi figli da parte dei Servizi Sociali: alla vittima dovrà essere assicurato, in caso di assenza di mezzi propri, un alloggio (sempre preferibile alle comunità di accoglienza) con utenze pagate, un sostegno economico o almeno alimentare, l'accesso immediato a una difesa specializzata eventualmente in regime di patrocinio a spese dello Stato. Altro profilo critico è poi quello dell'effettività dei controlli compiuti dalla P.G. dopo l'applicazione di una misura coercitiva (ordine di protezione civile o misura cautelare coercitiva penale) come l'allontanamento dalla casa familiare e/o il divieto di avvicinamento alla persona offesa: essendo fondamentale che, proprio in questa fase, i controlli sul rispetto delle prescrizioni da parte del preposto siano costanti e incisivi, tanto da consentire un immediato intervento in caso di accertate violazioni: che sono sempre di per sé indicative, anche se in sé di poco conto, come la drammatica cronaca *femminicidiaria* ci insegna, che la *patologia relazionale di genere* da cui è affetto l'agente è tale da fargli ritenere "più importante" manifestare il proprio controllo sulla vittima, anche a costo di violare un ordine giudiziario pur dopo essere stato avvisato delle conseguenze. Come dimostrano gli allegati alla relazione (Protocollo del Tribunale di Roma il 24.9.09; Istituzione dello Sportello Antiviolenza Fenice presso la procura della Repubblica di Sciacca; Protocollo siglato da Procura presso il Tribunale di Vercelli e ASL VC) buone prassi di questo genere sono già diffuse in molti uffici. Il trend deve essere quello di un sempre maggiore coordinamento delle varie strutture preposte, il che è possibile proprio istituendo presso ogni Procura della Repubblica un «Ufficio Vittime del reato», cui siano preposti almeno un Sostituto e un Agente di P.G. specializzati, che coordinino i diversi enti nelle varie fasi del procedimento, assicurando, in ognuna di esse, l'effettuazione delle attività (amministrative e/o giudiziarie) necessarie per assicurare alla vittima un'effettiva tutela nella singola fase.